

Art. 659 c.p.: una fattispecie contro il disturbo delle persone che finisce per disturbare solo il giudice.

di *Elio Lo Monte*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, 7 FEBBRAIO 2017 (UD. 15 DICEMBRE 2016), N. 5613
RAMACCI *Presidente* - MENGONI *Relatore*

La decisione in rassegna offre lo spunto per alcune considerazioni che si aggiungono alle condivisibili argomentazioni svolte dai giudici di legittimità.

Un cenno alla sentenza in commento: la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. la cui oggettività giuridica tutelata, secondo un'autorevole tesi dottrinale¹, confortata da un concorde orientamento giurisprudenziale, anche risalente², va individuata nell'ordine pubblico, considerato nello specifico aspetto della pubblica tranquillità o della quiete pubblica. Le disposizioni di cui all'art. 659 c.p. sono finalizzate alla salvaguardia della quiete pubblica, quale prospettazione dell'ordine pubblico materiale parametrato, nel caso di specie, sulla pace pubblica o sulla pacifica convivenza³. Ed infatti, l'ordine pubblico, nella sua accezione materiale, nel senso

¹ Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1981, vol. X, p. 127; ROSSO, *Ordine pubblico (contravvenzioni relative all')*, in *Nss. Dig. it.*, vol. XII, Torino 1965, p. 142.

² Fra le tante cfr. Cass. 22 giugno 1953, in *Cass. pen.* 1953, p. 319: "la norma dell'art. 659 C.p. è diretta alla tutela della quiete pubblica che sia disturbata con qualsiasi mezzo rumoroso"; Cass. 2 dicembre 1969, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1970, 1477, p. 2189, secondo cui l'art. 659 tutela l'ordine pubblico "considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica".

³ L'ordine pubblico materiale viene individuato in senso positivo, "in un'accezione equivalente a pubblica tranquillità" o in negativo, come "assenza di violenza" (cfr. MOCCIA, *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell')*, in *Enc. giur. Trec.*, vol. XXII, Roma 1990, p. 5). Nel primo caso vengono in rilievo i concetti di "quiete e sicurezza collettiva" (cfr. C. FIORE, *Ordine pubblico (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, p. 1084), di "salvaguardia dell'incolumità pubblica e della quiete collettiva" (cfr. PALADIN, *Ordine pubblico*, in *Nss. Dig. it.*, vol. XII, Torino 1968, p. 131). Nel secondo caso, si parla di "assenza di fatti umani e naturali che abbiano la capacità di turbare la sicurezza" (PACE, *La libertà di riunione*, Venezia 1965, p. 156), di "condizione pacifica di una convivenza immune da violenza" e, quindi, dall'assenza di "disordine materiale" (G. CORSO, *Ordine pubblico (diritto pubblico)*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano 1980, p. 1063), di "sicurezza delle persone e della proprietà, del rispetto del domicilio e della libertà individuale" (RICCIO, *Ordine pubblico*, in *AA.VV.*, *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. VASSALLI, Milano 1986, p. 729).

L'ordine pubblico ideale - nel quale è possibile ricomprendere la personalità dello Stato, la pubblica incolumità, la fede pubblica, l'economia pubblica, la moralità pubblica -, viene inteso come sistema coerente e unitario di valori e principi (cfr. PALADIN, *Ordine pubblico*, cit., p. 130; RICCIO, *Ordine pubblico*, cit., p. 729; CORSO, *Ordine pubblico*, cit., p. 76) e individuato in "una realtà ideale cui si riconnette l'esigenza del rispetto di determinati principi che l'ordinamento ritiene indispensabili per la sua sopravvivenza" (cfr. C. FIORE,

di pubblica tranquillità è assunto ad oggetto di tutela in diverse fattispecie del codice penale (ad esempio, agli artt. 654, 655, 657, 659, 660) che, non a caso, non presentano particolari problemi di tipo interpretativo. Resta, a nostro avviso, il problema della collocazione codicistica di tali fattispecie, come del resto di molte delle contravvenzioni all'interno del codice penale.

Il percorso argomentativo svolto dal supremo Collegio conferma questa lettura della fattispecie criminosa e si muove in linea con precedenti orientamenti; invero, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 659 co. 1° c.p. nell'ipotesi di disturbo del riposo delle persone, causato dall'ascolto, a volume elevato, di un apparecchio radio⁴; oppure, dai rumori prodotti da mobili, trascinati con estrema violenza, o dall'uso di calzature rigide o, ancora, da percussioni sul pavimento con bastoni o suppellettili⁵.

È stato, ancora, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., per aver disturbato il riposo e l'occupazione delle persone, il parroco per aver permesso "che le campane della Chiesa siano suonate in modo tale da superare la normale tollerabilità dei luoghi"⁶.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, altresì, che non solo una manifestazione canora può venire in considerazione ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p.⁷, ma anche le vibrazioni sonore di un'ugola ben coltivata sono idonee a disturbare il riposo notturno delle persone⁸. Del resto, a favorire un'applicazione per molti versi estesa della norma contribuisce tutta una serie di fattori inerenti la struttura della stessa. Infatti, la contravvenzione in parola è svincolata da qualunque presupposto spaziale o temporale, senza distinzione tra luogo pubblico o privato, tra ore diurne o notturne⁹.

Ciò ha consentito alla giurisprudenza una marcata utilizzazione della fattispecie codicistica anche impiegando concetti alquanto vaghi e generici, come "la normale sensibilità delle persone"¹⁰, la "normale tollerabilità"¹¹ o la "media sensibilità"¹² delle persone che vivono nell'ambiente dove i suoni o i rumori vengono percepiti;

Ordine pubblico, cit., p. 1085). Esso, viene ricostruito, attraverso un'analisi normativamente dedotta, come una *ratio* di tutela, mentre l'ordine pubblico materiale si pone in termini di oggettività giuridica meritevole anche della protezione penale (cfr. MOCCIA, *Ordine pubblico*, cit. p. 6 ss.).

⁴ Cfr. Cass. 12 maggio 1951, in *Arch. pen.* 1951, II, p. 486.

⁵ Cfr. Trib. Cassino 14 novembre 1974, in *Giust. pen.* 1976, II, c. 376, con nota di MANERA, *Brevi note sul reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 comma 1° c.p.)*.

⁶ Cfr. Pret. Como 19 aprile 1972, in *Mon. trib.* 1972, p. 978 ss., con nota di VITALE, *Uso e abuso del suono delle campane di culto, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 659 c.p.*, ivi, p. 979 ss.

⁷ Cfr. Cass. 15 gennaio 1979, in *Riv. pen.* 1979, p. 867.

⁸ Cfr. Cass. 28 ottobre 1964, in *Giust. pen.* 1965, II, p. 359.

⁹ Cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. X, p. 170. In giurisprudenza, cfr. Cass. 9 ottobre 1979, in *Riv. pen.* 1980, p. 769.

¹⁰ Cfr. Cass. 3 maggio 1956, in *Riv. it. dir. pen.* 1956, p. 860.

¹¹ Cfr. Cass. 7 dicembre 1979, in *Giust. pen.* 1980, II, p. 461.

¹² Cfr. Cass. 23 febbraio 1994, in *Giust. pen.* 1994, p. 364.

fino a giungere ad affermare che per la configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica, posto in essere con schiamazzi o grida incomposte, non è necessario far ricorso a criteri di tollerabilità, “perché l’intollerabilità è *in re ipsa* quando il fatto avvenga di notte o in tempo normalmente dedicato al riposo delle persone”¹³.

In secondo luogo, la norma disciplina un’ipotesi di reato di pericolo che si atteggia nell’idoneità a disturbare¹⁴ – o nella potenzialità diffusiva del disturbo¹⁵ – un numero indeterminato di persone. Un minoritario orientamento giurisprudenziale, va segnalato, considera realizzato il reato di cui all’art. 659 co. 1° c.p. anche nel caso in cui “vengono disturbate le occupazioni di una singola persona o famiglia”¹⁶.

Il reato si perfeziona, così, senza la necessità di provare che i rumori abbiano effettivamente turbato più persone¹⁷, essendo sufficiente la probabilità di tale evento¹⁸. Ed anche nello specifico la Corte richiamando una recente decisione¹⁹ ribadisce che non è necessaria la “prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità o l’attitudine²⁰ della condotta a disturbarne un numero indeterminato”²¹.

Non è questa la sede per affrontare, sul piano dommatico, i profili problematici derivanti dalla categoria del pericolo²² e da quella del pericolo presunto in particolare che, com’è noto, si è da sempre posta in termini alquanto controversi²³ ove, da una lato, la stessa concettualizzazione di fondo non è di facile determinazione²⁴, e, dall’altro, la piena rispondenza ai principi costituzionali -

¹³ Cfr. Cass. 11 aprile 1969, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1970, 791, p. 1100.

¹⁴ Cfr. Cass. 15 gennaio 1992, in *Riv. pen.* 1992, p. 850; Cass. 9 giugno 1989, *ivi*, 1990, p. 669.

¹⁵ Cfr. Cass. 13 ottobre 1961, in *Giust. pen.* 1962, II, 407, c. 365.

¹⁶ Cfr. Pret. Nardò 7 maggio 1968, in *Riv. pen.* 1970, II, p. 309.

¹⁷ Cfr. Cass. 21 gennaio 1952, in *Giur. cass. pen.* 1952, p. 471.

¹⁸ Cass. 20 ottobre 1965, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1966, 372, p. 519; Cass. 20 gennaio 1969, *ivi*, 1970, 384, p. 516.

¹⁹ Cass. sez. III, pen., 24 giugno 2014, n. 8351, Rv. 262510; nello stesso senso Cass. sez. III pen., 9 dicembre 2015, n. 48460, in www.sentenze-cassazione.com

²⁰ In proposito cfr. Cass. sez. III, pen. 30 settembre 2014, n. 40329, in <http://www.giurisprudenzapenale.com>, secondo cui è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate.

²¹ Precedentemente cfr. Cass. sez. III, Pen, 5 febbraio 2015, n. 11031, Rv. 263433,

²² Sulla difficile definizione scientifica del pericolo “controversi essendone l’essenza, i criteri di accertamento, l’unicità o la diversità di nozioni” cfr. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, IX ed., Padova 2015, p. 204.

²³ In proposito cfr. le puntuali riflessioni svolte da DELITALA, *I reati di pericolo*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, Milano 1976, I, p. 421 ss., nel momento in cui sottolinea le incertezze sul concetto stesso di pericolo, i dubbi sui singoli aspetti che il pericolo riveste in relazione ai diversi tipi di reato, nonché i problemi sulla giustificazione teorica e criminologica dei reati di pericolo, e ancora i criteri di incriminazione e la scelta del tipo di sanzione.

²⁴ Evidenzia l’“ambiguità del concetto di pericolo”, o l’“intima contraddittorietà della concezione del pericolo” PATALANO, *Significato e limiti della dommatica del reato di*

quando il pericolo abbandona prospettive di concretezza per ancorarsi a presunzioni - solleva forti dubbi²⁵.

Ora – senza radicalizzare la distinzione²⁶ – è altresì noto che al pericolo presunto si contrappone il pericolo concreto; e, mentre per quest'ultimo le maggiori difficoltà attengono alla corretta individuazione dei criteri di accertamento del pericolo stesso²⁷, i primi suscitano non poche perplessità in relazione al principio di necessaria lesività, inteso in un'accezione comprensiva sia della lesione che della effettiva messa in pericolo del bene protetto²⁸.

Nell'ambito di queste brevi note ci basti sapere che il legislatore attraverso l'anticipazione della tutela incrimina determinate condotte in base al presupposto che esse realizzano – secondo l'*id quod plerumque accidit* – l'esposizione a pericolo di determinati interessi²⁹. Si presume, cioè, in base a regole di esperienza che al compimento di talune azioni si accompagna l'insorgere di un pericolo per un dato bene giuridico. Viene, in altri termini, tipicizzata una condotta prescindendo da ogni verifica in concreto della sua probabilità lesiva. In pratica, il pericolo si identifica con la *ratio* incriminatrice³⁰. In tal modo il giudice viene dispensato dallo svolgimento di qualunque indagine in ordine alla verifica del pericolo, una volta accertata la presenza della condotta³¹. Ed anche in ordine all'accertamento della

pericolo, Napoli 1975, p. 35; su "una rassegnata affermazione della Corte Federale Tedesca (*Bundesgerichtshof*, 12 febbraio 1962) ove si sottolinea che la nozione di pericolo finisce per sottrarsi ad una precisa definizione scientifica", si sofferma CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1991, XXIV, 2. Come posto in evidenza da ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano 1994, 2a ed., p.2, alle medesime conclusioni perviene la stessa Corte federale tedesca con una decisione adottata il 15 febbraio 1963, la quale sostiene che il concetto di pericolo "si sottrae ad una precisa definizione scientifica. Esso non è determinabile in maniera universalmente valida".

²⁵ Sul punto cfr. M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.* 1969, p. 8; E. GALLO, *Riflessioni sui reati di pericolo*, Padova 1970, p. 32 ss.; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano 1990, p. 386 ss. Per un diverso ordine di idee cfr. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Tom. Nat.* 1977, p. 194 ss.

²⁶ Rileva GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1986, p. 697, come una rigida differenziazione tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo presunto "non sia in grado di esaurire tutta la ricchezza della realtà normativa"; precedentemente, già, PEDRAZZI, *Problemi del delitto di agguataggio*, Milano, 1958, p. 46 ss.; GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 1 ss.; FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, cit., 179 ss.; ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Sassari, 1984, II, p. 54 ss.

²⁷ Mantengono piena attualità le considerazioni svolte in passato da ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Sassari, 1981, I, p. 43 ss.

²⁸ In tal senso cfr. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Nss. Dig. It.*, vol. XIX, Torino 1974, p. 82.

²⁹ Sottolinea l'irrinunciabilità della categoria del pericolo per il diritto penale moderno MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 204.

³⁰ Cfr. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., p. 700.

³¹ Recentemente ribadisce come il pericolo in tali categorie di reato non compare come elemento costitutivo della fattispecie, ma si limita a costituire la *ratio* della norma, PELISSERO, in GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2a ed., Milano 2017, p. 271.

condotta, la Corte si allinea ad un pregresso orientamento giurisprudenziale, nella misura in cui afferma che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito³².

Infine, va rilevato il dato per cui la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., pur avendo, normalmente, carattere commissivo, può tuttavia realizzarsi con un'omissione, come, ad esempio, il caso di specie, nel mancato impedimento di latrati di cani³³, oppure nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità che regolamentano l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso³⁴, "secondo la media sensibilità dell'ambiente umano in cui vengono percepiti"³⁵.

Alla luce di queste brevissime riflessioni, la Corte perviene all'ovvia declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità, in uno al regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni di cui all'art. 659 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a trecentonove euro, co. 1; semplice ammenda da centotre a cinquecentosedici euro, co. 2), spingono ad una aggiuntiva considerazione concernente l'utilità di una tale fattispecie incriminatrice; o almeno il suo mantenimento nell'ambito del codice penale.

Senza riprendere il dibattito intorno alla collocazione in altra sede degli illeciti contravvenzionali, è fuor di dubbio che la previsione di questa tipologia di illeciti finisce solo per distogliere il magistero penale da compiti più seri.

In effetti, se il codice penale deve essere inteso – come in passato sostenuto da autorevole dottrina – quale "prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di tutela"³⁶, riconoscendogli, in tal modo, il ruolo di legge fondamentale in materia criminale, allora difficilmente in esso possono trovare asilo fattispecie di scarsa o nulla rilevanza. Solo così il codice svolge la funzione classica, di stabilire il catalogo delle aggressioni più gravi a beni giuridici di estrema rilevanza in un dato momento storico³⁷ e la norma penale "guadagna in prestigio e in efficacia pedagogica"³⁸.

³² Cfr. Cass. sez. III, Pen, 5 febbraio 2015, n. 11031, cit.

³³ In passato la Corte si era soffermata su di un caso analogo, ed aveva sostenuto che il non impedire gli strepiti di un merlo indiano esposto alla pubblica via, integra, per le caratteristiche dei suoni emessi dal volatile, il reato di cui all'art. 659 c. p.; cfr. Cass. 30 aprile 1993, in *Giust. pen.* 1994, II, p. 166.

³⁴ Cfr. LUCCHESI, *Contrasti giurisprudenziali sull'art. 659 codice penale*, in *Giust. pen.* 1974, II, p. 599 ss.

³⁵ Cfr. Cass. 16 febbraio 1973, in *Giust. pen.* 1973, II, p. 543.

³⁶ Così C. FIORE, *Prospettive della riforma penale. Il ruolo della legislazione speciale*, in *Dem. dir.* 1977, 685.

³⁷ In tal senso cfr. FIANDACA, *Relazione introduttiva al convegno su AA.VV., Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola, francese a confronto*, Atti del Convegno di Firenze, 19-20 Novembre 1993, Padova 1995, p. 20.

³⁸ Cfr. PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e l'economia*, cit., p. 355; sui significati "simbolici e pedagogici" cfr. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato*:

Il sistema sanzionatorio amministrativo, sotto questo profilo, ha migliori capacità di assicurare protezione al bene giuridico senza incorrere nei ben noti inconvenienti del processo penale. Le tipologie delle sanzioni ivi previste sono, certamente, dotate di maggiore effettività rispetto alle attuali di fatto vanificate dai molteplici provvedimenti di clemenza che il sistema nel suo insieme conosce.

In altri termini, il fine di attuare una più efficace protezione di determinati beni giuridici si concreta, spesso, in una serie di microviolazioni sicuramente non irrilevanti rispetto ai fini che la legislazione di volta in volta si propone, ma la cui penalizzazione, specie nella forma tradizionale, appare di assai dubbia efficacia³⁹.

Del resto, i tre gradi di giudizio per un'ammenda da euro 200 si pongono – rispetto ai, più volte evidenziati e risalenti, problemi di sovraccarico giudiziario – in termini di vera e propria perdita di tempo.

In fin dei conti la 'vera sanzione' – la cui valorizzazione può rinvenirsi, per quanto attiene alla funzione della pena, solo sul piano della generalprevenzione negativa – è stata quella inflitta dalla Corte che ha, richiamando una recente decisione della Corte Costituzionale⁴⁰, opportunamente, addebitato al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

oggetti e tecniche, in AA.VV. *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano 1987, p. 38.

³⁹ Cfr. C. FIORE, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁰ Corte cost. sentenza 13 giugno 2000, n. 186, in *www.penale.it* secondo cui è incompatibile con il principio di eguaglianza una norma che tratti allo stesso modo la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile, ragionevolmente fidando nell'ammissibilità e quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito dall'ordinanza "temerario".